

R E G O L A M E N T O

DEL CONSIGLIO

E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

(Aggiornato con le disposizioni della Legge 25 marzo 1993, n.81
e della Legge 15 ottobre 1993, n.415)

Approvato con Delibera C.C. 18 del 31/05/1996

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1

Consiglieri comunali

1) Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge 25 marzo 1993, n.81.

2) I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art.2

Prima seduta del consiglio

1) La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
E' convocato e presieduto dal Sindaco.

2) L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art.3

Primi adempimenti del consiglio

1) Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della legge 25 marzo 1993, n.81, il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- 1) Convalida degli eletti;
- 2) Comunicazione dei componenti della Giunta;
- 3) discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art.4

Composizione

1) I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2) I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

3) I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

4) Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

Art.5

Conferenza dei Capi-gruppo

1) La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonchè per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI

Art.6

Istituzione e composizione

- 1) Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - 1 - Commissione Affari Istituzionali ed Amministrazione-Servizi Sociali - Sport e Tempo Libero, Servizio di Polizia Amministrativa;
 - 2 - Commissione Bilancio e Sviluppo Economico e Urbanistico e Sviluppo del Territorio;
 - 3 - Lavori:LL.PP..
- 2) Ogni commissione è composta da n.3 consiglieri comunali.
- 3) Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.
- 4) La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
- 5) L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
- 6) In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purchè sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
- 7) Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
- 8) Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
- 9) Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art.7

Notizie sulla costituzione

- 1) Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta ~~costituzione~~ costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

Art.8
Insediamento

1) La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.

2) La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla designazione del Presidente, quale espressione della maggioranza, del Vice-Presidente, quale espressione della minoranza.

Art.9
Convocazione

1) Il presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2) Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

3) La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art.10
Funzionamento-Decisioni

1) Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.

2) Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art.11
Partecipazione del Sindaco

1) Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.

2) Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art.12
Segreteria-Verbalizzazione

1) Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Segretario o da un dipendente designato dallo stesso, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni e ne cura la trasmissione in copia al Sindaco.

2) I verbali delle sedute sono sottoscritti da tutti i membri della commissione.

Art.13
Assegnazione affari

- 1) Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al presidente.
- 2) Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni 30 dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
- 3) Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art.14
Indagini conoscitive e Commissioni Speciali

- 1) Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli Uffici Comunali, nonché degli Amministratori. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.
- 2) Il Consiglio può procedere alla istituzione di commissioni speciali sull'attività dell'Amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinate dalle norme previste per le commissioni Consiliari permanenti.

Art. 15
Sedute delle Commissioni

- 1) Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
- 2) La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art.16

Sede riunioni

- 1) Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
- 2) La Giunta può disporre su proposta del Sindaco, sentiti i Capigruppo, lo svolgimento del C.C. in altre Sedi.
- 3) Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
- 4) Per le riunioni fuori dalla Sede Comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.17

Convocazione

- 1) La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
- 2) L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 3) Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
- 4) Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
- 5) L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
- 6) nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
- 7) Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
- 8) L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

9) Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

10) Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art.18

Seduta prima convocazione

1) Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro consiglieri.

2) I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art.19

Seduta seconda convocazione

1) E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2) L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art.17.

3) Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art.17.

Art.20

Ordine del giorno

1) L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati.

2) Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, sarà il Sindaco ad inserirle nell'opportuno O.d.g. alternandole.

3) Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.//

4) La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.21

Sedute-Adempimenti preliminari

1) Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2) Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3) I verbali vengono approvati per alzata di mano.

4) Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art.22

Pubblicità e segretezza delle sedute

1) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V
Discussione e Votazione

Art.23
Ordine durante le sedute

1) Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2) La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art.24
Sanzioni disciplinari

1) Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

2) Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3) Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art.25

1) Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il sindaco può sospendere la discussione o, se lo ritiene opportuno, sciogliere la seduta.

2) In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art.26

1) Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2) Il Sindaco può disporre l'espulsione dell'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art.27

Discussione

1) I consiglieri chiedono al Sindaco di intervenire nella discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2) I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di 10 minuti e comunque dopo l'esaurimento della trattazione dei punti posti all'O.d.g. -

Art.28

Svolgimento interventi

1) Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle richieste salva la facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2) I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3) I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di intervento, dandone comunicazione al Sindaco, non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art.29

Durata interventi

1) Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.

2) La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art.32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n.142;

b) i venti minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;

d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3) Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliere la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4) Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5) La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6) Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art.30

Questioni pregiudiziali e sospensive

1) Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2) La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3) Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4) Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

5) In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6) Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7) I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8) Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art.31

Fatto personale

1) Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2) Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervento insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3) Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art.32

Udienze conoscitive

1) Il Consiglio a maggioranza dei suoi membri può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

2) Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, difensore civico.

3) L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4) Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

Art.33

Dichiarazione di voto

1) A conclusione della discussione, _____ un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2) Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art.34

Verifica numero legale

1) In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2) Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art.35

Votazione

1) I consiglieri votano per alzata di mano; -

2) Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda di deporsi in apposita urna.

3) Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri di cui uno di minoranza con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

4) Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art.36

Irregolarità nella votazione

1) Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art.37

Verbalizzazione riunioni

1) I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

2) Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art.21 e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art.38

Diritti dei consiglieri

1) Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art.39

Segretario - Incompatibilità

1) Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

2) In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art.40

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1) I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune nel rispetto delle vigenti Leggi e regolamenti.

2) Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Salvo che, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

3) Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capi-gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'art.45 -comma secondo, lettere a), b) e c)- della legge 8 giugno 1990, n.142, delle quali il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art.45 citato.

Art.41

Interrogazioni

1) Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2) Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.

3) Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4) Ove non venga chiesta la risposta scritta, il sindaco risponde nella prima seduta utile entro 45 giorni.

Art.42

Risposta alle interrogazioni

1) Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore nella seduta allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2) La replica non può avere durata superiore a 10 minuti.

3) Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4) L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso il rinvio da parte del Sindaco.

Art.43

Interpellanze

1) L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.

2) Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro 45 giorni.

Art.44

Svolgimento delle interpellanze

1) Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, nella seduta allo scopo previsto, per un tempo non superiore a dieci minuti.

2) Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a 10 minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3) Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4) L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco del rinvio dell'interpellanza.

5) Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art.45

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1) Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente nella seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare

nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a 10 minuti.

Art.46

Mozioni

1) La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2) La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art.47

Svolgimento delle mozioni

1) Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro 45 giorni.

2) Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.

3) Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 10 minuti.

4) Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art.48

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1) Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2) Gli ordini del giorno sono messi a votazione palese dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art.49

Votazione delle mozioni

1) Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2) In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso in forma palese.

Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.